

COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO ALLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI COLPITI DAGLI EVENTI ALLUVIONALI VERIFICATISI IN EMILIA – ROMAGNA, TOSCANA E MARCHE

Oggetto: Relazione di sintesi della Commissione tecnico-scientifica istituita con determina del Commissario Straordinario n. 67 del 1° marzo 2026 per la formulazione della proposta di indirizzi per l'individuazione, da parte dei Subcommissari, degli interventi urgenti ai sensi dell'art. 20-*sexies* comma 6-*bis*.1, del D.L. n. 61/2023 convertito in Legge 100/2023 e ss.mm.ii.

1. Inquadramento normativo

Il decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, all'art. 20-*sexies*, comma 6-*bis*.1, prevede che “*Il Commissario straordinario, all'esito della ricognizione di cui al comma 1, lettera f-ter), può destinare una quota delle risorse disponibili nella contabilità speciale di cui all'articolo 20-*quinquies* per interventi di ricostruzione privata, entro il limite massimo di euro 400 milioni, all'attuazione di interventi urgenti di ricostruzione pubblica, individuati in conformità ad appositi indirizzi coerenti con la fase del processo di ricostruzione in atto, che il Commissario straordinario adotta entro il 30 aprile 2026 d'intesa con i presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana, sentita la Cabina di coordinamento di cui all'articolo 20-*quater*.*” L'attività di ricognizione richiamata al citato art. 20-*sexies* comma 1, lettera f-*ter*), è stata svolta dal Commissario straordinario mediante l'utilizzo dell'infrastruttura informatica “Indica”, (<https://commissari.gov.it/alluvionecentronord2023/indica/>), attraverso la quale è emerso che è possibile destinare una quota di risorse destinate dal decreto-legge 61/2023, in seguito decreto-legge, alla ricostruzione privata all'attuazione di interventi urgenti di ricostruzione pubblica. Alla luce di tali risultanze istruttorie, il legislatore è intervenuto modificando il decreto-legge mediante l'introduzione del citato comma 6-*bis*.1 ad opera della legge di bilancio n. 199/2025, al fine di consentire una più efficiente riallocazione delle risorse disponibili.

Le tipologie di interventi urgenti di ricostruzione pubblica sono individuati dall'art. 20-*octies*, comma 1, lettera a), b), c), d), d-*bis*)¹ del decreto-legge e la concessione dei contributi da parte del Commissario straordinario è destinata alla “*ricostruzione, ripristino e riparazione degli immobili e delle infrastrutture ubicati nei territori di cui all'articolo 20-*bis* e danneggiati in diretta conseguenza degli eventi alluvionali di cui al medesimo articolo 20-*bis*, [...] anche finalizzate [le attività di ricostruzione, ripristino e*

¹ a) degli immobili adibiti a uso scolastico o educativo per la prima infanzia, degli immobili di edilizia residenziale pubblica ((, delle infrastrutture stradali)), delle infrastrutture sportive ((, delle strutture ricreative, ricettive e di soggiorno temporaneo di proprietà pubblica)), delle strutture edilizie delle università e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, degli edifici municipali, delle caserme in uso all'amministrazione della difesa e alle Forze di polizia, degli immobili demaniali, delle strutture sanitarie e socio-sanitarie di proprietà pubblica nonché delle chiese e degli edifici di culto di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, di interesse storico-artistico ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, anche se formalmente non dichiarati tali ai sensi dell'articolo 12 del medesimo codice, e utilizzati per le esigenze di culto;

b) delle opere di difesa del suolo e delle infrastrutture e degli impianti pubblici di bonifica per la difesa idraulica e per l'irrigazione ((, ivi compresi, limitatamente agli eventi di cui al comma 1-bis dell'articolo 20-*bis*, i canali sia di proprietà pubblica, ancorché non iscritti fra i beni demaniali, che di proprietà collettiva, ai sensi di quanto previsto dalla legge 20 novembre 2017, n. 168, connessi direttamente, o attraverso appositi manufatti, con i corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrografico regionale o con le strutture del servizio idrico integrato, cui si provvede nell'ambito della programmazione delle risorse finanziarie allo scopo disponibili ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 7 maggio 2025, n. 65));

c) degli archivi, dei musei e delle biblioteche, comprensivi dei materiali del patrimonio archivistico e bibliotecario, che a tale fine sono equiparati agli immobili di cui alla lettera a), ad eccezione di quelli di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, fermo restando quanto previsto dalla medesima lettera a) in relazione alle chiese e agli edifici di culto di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti;

d) degli edifici privati inclusi nelle aree cimiteriali e individuati come cappelle private, al fine di consentire il pieno utilizzo delle strutture cimiteriali;

((d-*bis*) delle infrastrutture ferroviarie nei limiti delle risorse finanziarie indicate all'articolo 20-*novies*, comma 3-*bis*))

riparazione] alla riduzione del rischio idraulico o idrogeologico nei territori interessati, purché strettamente funzionali per le quali sia verificato il nesso di causalità con i citati eventi calamitosi”. La disposizione in esame evidenzia che i beni immobili e le infrastrutture oggetto di intervento devono aver subito un danno diretto quale conseguenza degli eventi alluvionali richiamati dall’art. 20-bis, rubricato “Ambito di applicazione”, e che le attività di ricostruzione, ripristino e riparazione possono altresì concorrere alla mitigazione del rischio idraulico o idrogeologico nei territori individuati dal medesimo art. 20-bis e ss.mm.ii. La figura 1 rappresenta i comuni ricadenti nell’ambito territoriale interessato dall’applicazione delle disposizioni normative richiamate.




Figura 1: L’immagine mostra i comuni di Emilia-Romagna, Marche e Toscana su cui si applicano le disposizioni del decreto-legge oggetto di esame del presente documento.

Inoltre, ai sensi dell’art. 20-*octies*, comma 2, il Commissario Straordinario provvede, mediante ordinanza, al finanziamento degli interventi “sulla base delle valutazioni di priorità che i sub-commissari territorialmente interessati formulano in relazione ai fabbisogni rappresentati dai soggetti titolari delle tipologie di interventi di cui al medesimo comma [...] L’insieme degli interventi, unitamente alla disciplina derogatoria utilizzabile e alle procedure per la richiesta, concessione ed erogazione delle risorse finanziarie, è denominato “piano speciale di ricostruzione” e può essere rimodulato, nei limiti delle risorse stanziato allo scopo”. Il comma in esame introduce due elementi cardine nell’ambito del processo di ricostruzione pubblica: da un lato, il sistema di valutazione delle priorità, rimesso ai Presidenti delle Regioni interessate, in qualità di Sub-Commissari territorialmente competenti, sulla base dei fabbisogni rappresentati dai soggetti attuatori o beneficiari degli interventi; dall’altro, la definizione organica dell’insieme degli interventi di ricostruzione pubblica, formalizzato nel cosiddetto “Piano Speciale di Ricostruzione”, in seguito PSR. La valutazione delle priorità da parte dei Sub-Commissari si fonda, relativamente alle risorse dei 400 milioni di euro, sugli indirizzi definiti nel presente documento, che saranno oggetto di più ampia trattazione nei paragrafi successivi. In tale contesto, assume particolare rilievo l’Ordinanza Commissariale n. 57 del 31 gennaio 2026, con la quale è stato adottato il PSR, da cui è possibile trarre elementi istruttori significativi ai fini della presente analisi. In particolare, come evidenziato nella figura 2, il PSR consente di desumere sia la distribuzione percentuale delle risorse già assegnate ai 298 soggetti attuatori delle tre Regioni, sia la classificazione delle tipologie di opere e beni

interessati dai 6.368 interventi programmati, per un importo complessivo pari a 2.724 milioni di euro. Sotto il profilo della ripartizione territoriale delle risorse, si rileva una distribuzione pari al 91,17% destinato alla Regione Emilia-Romagna, al 5,14% destinato alla Regione Marche e al 3,69% destinato alla Regione Toscana. Giova evidenziare che tale articolazione risulta prossima a quella definita dai criteri di riparto delle risorse previsti dall'art. 20-*novies*.1 del decreto-legge, riferiti alla programmazione degli interventi per la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico, di durata pluriennale (12 anni) e per un valore complessivo pari a 1 miliardo di euro. Il tavolo tecnico tematico, istituito con nota Prot. 30/05/2025.0002592, con il coinvolgimento dei rappresentanti delle Regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana, nonché delle Autorità di bacino distrettuali del fiume Po, dell'Appennino settentrionale e dell'Appennino centrale, territorialmente competenti, per la definizione della proposta di riparto percentuale delle risorse finanziarie assegnate alle tre regioni per la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico ha, infatti, definito una ripartizione pari al 91.90%, 4.90% e 3.20% rispettivamente per Emilia-Romagna, Marche e Toscana, sulla base dei criteri definiti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2016 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 26 gennaio 2017), delle valutazioni di rischio, elaborate sulla base delle pianificazioni di bacino disponibili e dei contributi tecnici forniti dalle Autorità di bacino distrettuali competenti e dalle Regioni interessate. Fermo restando che le due ripartizioni appaiono prossime, ai fini della distribuzione delle risorse oggetto del presente documento, si ritiene opportuno assumere quale parametro di riferimento la ripartizione risultante dall'Ordinanza n. 57/2026, in quanto fondata su una ricognizione puntuale e oggettiva dei danni direttamente conseguenti agli eventi meteorici eccezionali, risultando pertanto maggiormente coerente con il principio di correlazione tra fabbisogno, accertato sulla base del nesso causale con l'evento dannoso, e allocazione delle risorse.




Figura 2: la figura rappresenta la distribuzione delle risorse già assegnate ai soggetti attuatori per gli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino previsti dal decreto-legge, aggregate per tipologia di opera o bene danneggiato; gli istogrammi sono distinti per ciascuna delle tre Regioni.

2. Istituzione della Commissione

Per dare attuazione a quanto previsto dall'art.20-*sexies*, comma 6-*bis*.1 del decreto-legge, il Commissario straordinario ha inteso avvalersi del contributo di qualificate competenze istituzionali a carattere tecnico-scientifico e, pertanto, con determina n. 67 del 1° marzo 2026, ha istituito una Commissione tecnico-scientifica per la formulazione della proposta di indirizzi relativa agli interventi urgenti di ricostruzione pubblica, composta da qualificati rappresentanti designati dalle amministrazioni a diverso titolo competenti in materia, come di seguito riportato:

- Autorità di Bacino Distrettuale del Po: Andrea Colombo, Tommaso Simonelli;
- Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale: Serena Franceschini;
- Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale: Giovanni Michelazzo, Mario Smargiasso;
- Regione Emilia-Romagna e Università di riferimento: Massimo Camprini, Monica Guida, Armando Brath, Andrea Simone;
- Regione Marche e Università di riferimento: Stefano Babini, Stefano Stefoni, Piero Farabollini;
- Regione Toscana e Università di riferimento: Giovanni Massini, Nicola Casagli;
- Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri: Eliana Cerroni;
- Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica: Silvano Pecora;

- Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale: Martina Bussetini, Pierluigi Gallozzi, Barbara Lastoria, Saverio Romeo;
- Struttura Commissariale: Giovanni De Carlo, Marco Bacchini, Alex Grasselli.

La Commissione è presieduta dal Vice Commissario Gianluca Loffredo, al quale la determina attribuisce le funzioni di coordinamento delle attività. La stessa si è riunita in modalità da remoto e in modalità mista, nelle giornate del 1° febbraio 2026, 20 febbraio 2026, 4 marzo 2026, 17 marzo 2026 e 27 marzo 2026, al fine di condividere l'articolazione degli indirizzi e definire gli algoritmi per la valutazione delle priorità degli interventi da parte dei Sub-Commissari. I resoconti delle riunioni sono allegati alla presente relazione.

Alle riunioni della Commissione, come previsto dalla determina, ha inoltre partecipato altro personale della struttura Commissariale come di seguito elencato: Immacolata Postiglione, Rita Nicolini, Carmelo Gallo, Eleonora Panunzi, Roberto Giarola, Alessandro Nicastro, Roberta Santarelli.

3. Descrizione del metodo

La metodologia di seguito descritta, partendo dalla complessa analisi dei danni subiti dal territorio, urbanizzato e non, a seguito degli eventi alluvionali sopra richiamati, definisce una serie di indicatori finalizzati a prioritizzare gli interventi urgenti di ricostruzione pubblica, oltre che rigorosa, anche strettamente correlata alle potenziali ricadute, effettive o attese, dei danni stessi sui territori e sulle comunità. Ispirandosi a quanto realizzato in ambiti in qualche modo correlati (quali ad esempio “le linee guida per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio dei ponti esistenti” – adottate per le infrastrutture stradali ed autostradali gestite da ANAS spa o da concessionari autostradali con D.M. 578/2020 e per tutta la rete nazionale con D.M. 204/2022 allegate al parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici n. 29/2022, espresso dall'Assemblea Generale in data 08.04.2022 con Decreto del MIMS n. 247), la “filosofia” alla base dell'approccio è la standardizzazione del giudizio attraverso un modello di Analisi Multicriteriale. In particolare, con tale approccio si propone una metodologia, che attraverso un algoritmo, pesa gli interventi di ricostruzione o ripristino di un'opera o bene danneggiato dagli eventi a carattere idraulico e idrogeologico, qualificandoli gerarchicamente prevalentemente in funzione di una serie di indicatori correlati all'importanza dell'opera danneggiata e alla ridotta funzionalità a seguito del danno, e per la categoria di opere di difesa del suolo, come si vedrà più avanti, all'effetto dell'intervento proposto in termini di riduzione della vulnerabilità della fattispecie danneggiata e conseguente mitigazione del rischio idrogeologico. Attraverso una struttura a pesi differenziati e sotto-criteri analitici, il metodo consente di convertire variabili qualitative in indicatori numerici comparabili. Il risultato è una graduatoria di priorità basata sulla tipologia ed importanza delle opere, sull'eventuale stato di avanzamento dei lavori (e dunque sull'esigenza di favorire il completamento di interventi già in parte realizzati), nonché sulla capacità di mitigazione del rischio (attraverso la riduzione della pericolosità idraulica o geologica o della vulnerabilità del bene esposto).

Per la formulazione della proposta di indirizzi, la Commissione si è posta l'obiettivo di definire un modello, fondato su principi di trasparenza e oggettività, per supportare le valutazioni in modo strutturato lasciando comunque ai Sub-Commissari la facoltà di effettuare anche scelte di natura strategica, ovvero basate su criteri di rilevanza non riconducibili ad una parametrizzazione di tipo quantitativo. Sotto il profilo logico-metodologico, si è scelto quindi di definire un algoritmo multicriteriale fondato sull'assunto che gli eventi meteorologici eccezionali di maggio 2023 e, per la sola Emilia-Romagna, di ottobre 2024 abbiano determinato, quali fattori causali primari, l'insorgenza di specifici fenomeni riconducibili a:

- dinamiche di versante;
- dinamiche fluviali.

Tali fenomeni devono aver prodotto effetti diretti di danneggiamento sulle seguenti categorie di opere:

CATEGORIA DI OPERE - INFRASTRUTTURE SOGGETTE A DANNEGGIAMENTO (W)	
A	STRADE
B	PONTI
C	RETE FERROVIARIA
D	OPERE DI DIFESA DEL SUOLO/VERSANTE
E	OPERE DI DIFESA DEL SUOLO/RETICOLO IDROGRAFICO PRINCIPALE
F	OPERE DI DIFESA DEL SUOLO/RETICOLO IDROGRAFICO SECONDARIO
G	CANALI CONSORTILI
H	RETI E OPERE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
I	EDIFICI
J	LIFELINES
K	ALTRE STRUTTURE - INFRASTRUTTURE/BENI CULTURALI

Per ciascuna categoria di opera lo stato di attuazione dell'intervento i-esimo, individuato con S, rappresenta il livello di avanzamento dell'intervento stesso, di ripristino o ricostruzione, dell'opera danneggiata al momento della presentazione della richiesta di finanziamento da

parte del soggetto attuatore al Sub-Commissario. Tale parametro tiene conto della eterogeneità delle fattispecie sottese alle richieste formulate dai soggetti attuatori, le quali possono riguardare: interventi non inclusi nel Piano Speciale di Ricostruzione (PSR), configurandosi come nuovi interventi; interventi già ricompresi nel PSR ma che necessitano di ulteriori risorse finanziarie, ad esempio in conseguenza di modifiche contrattuali ai sensi dell'art. 120 del d.lgs. 36/2023, ovvero a seguito della validazione di livelli progettuali che evidenzino un incremento del quadro economico rispetto a quanto originariamente previsto in ordinanza; interventi per i quali le ordinanze commissariali abbiano disposto il finanziamento della sola progettazione, purché relativi a interventi di ripristino del danno, anche in esito a precedenti definanziamenti intervenuti nell'ambito delle ordinanze adottate dalla Struttura commissariale nel periodo 2023–2024. Rientrano altresì nel perimetro valutativo le varianti in corso d'opera, determinate da sopravvenute esigenze tecniche, da circostanze impreviste e imprevedibili, ovvero da necessità di adeguamento progettuale a prescrizioni normative o a condizioni emerse in fase esecutiva (quali, a titolo esemplificativo, criticità geologiche, interferenze non rilevate, aggiornamenti delle norme tecniche o prescrizioni degli enti competenti), nonché le modifiche progettuali finalizzate al miglioramento funzionale, prestazionale o alla mitigazione del rischio, purché coerenti con le finalità dell'intervento. Il parametro considera, altresì, le ipotesi di rimodulazione degli interventi già articolati in lotti funzionali, effettuate dai soggetti attuatori al fine di assicurare la realizzazione di porzioni autonome dell'opera con le risorse già disponibili, rinviando a successive richieste di finanziamento dell'intervento attraverso la realizzazione dei lotti residui. Resta fermo che tali lotti devono risultare già individuati nell'ambito del progetto di riparazione o ricostruzione dell'intervento dell'opera danneggiata. Sono, inoltre, ricompresi i casi in cui l'intervento risulti finanziato limitatamente alla fase progettuale, in assenza di precedenti definanziamenti riferiti alla fase esecutiva.

STATO DI ATTUAZIONE (S)
IN ESECUZIONE CON VARIANTE
PROGETTAZIONE CON DEFINANZIAMENTO QUOTA LAVORI CON ORDINANZE COMMISSARIALI 2023/2024
RIMODULAZIONE INTERVENTO CON LOTTI GIÀ PREVISTI E NON ATTUATI
INTERVENTO INDIVIDUATO NEL P.S.R. CON ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE LIMITATA ALLA SOLA FASE DI PROGETTAZIONE
NUOVO INTERVENTO NON PRECEDENTEMENTE INDIVIDUATO NEL P.S.R., CARATTERIZZATO DA NESSO DI CAUSALITÀ CON GLI EVENTI ALLUVIONALI DI MAGGIO 2023 E DI SETTEMBRE /OTTOBRE 2024 (PER LA SOLA REGIONE EMILIA ROMAGNA)

Ciascun intervento deve essere altresì valutato in termini di impatto sulla mitigazione del rischio. Il fattore di mitigazione del rischio idraulico o idrogeologico M è un parametro che può assumere valore positivo o neutro e che esprime l'incidenza dell'intervento sulla riduzione del rischio. È pertanto necessario valutare l'impatto sotto il profilo qualitativo, in relazione alla capacità dell'intervento di contribuire alla mitigazione del rischio idraulico o idrogeologico sulla porzione di territorio interessata, tenendo conto, in particolare, degli effetti favorevoli dell'intervento sui beni esposti al rischio e della riduzione di vulnerabilità dell'opera danneggiata che l'intervento contribuisce a ripristinare o ricostruire.

FATTORE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO (M)
POSITIVO
NEUTRO

La metodologia multicriteriale si fonda sulla preventiva individuazione di criteri di valutazione ai quali i Sub-Commissari sono chiamati ad attribuire pesi differenziati in funzione della relativa rilevanza. La determinazione della rilevanza dei criteri e dei sottocriteri è rimessa ai Sub-Commissari territorialmente competenti, in ragione della conoscenza complessiva delle richieste di finanziamento e delle specificità territoriali, nonché delle priorità strategiche connesse alle opere danneggiate. Si evidenzia, inoltre, che l'ammontare complessivo delle risorse richieste dai soggetti attuatori, per ciascuna tipologia di intervento, può rendere necessarie correzioni relative dei pesi attribuiti ai criteri e ai sottocriteri, al fine di garantire un'equilibrata allocazione delle risorse disponibili, anche in funzione del finanziamento di categorie di opere altrimenti svantaggiate, ma ritenute strategiche per il riassetto complessivo e per gli interessi specifici del territorio, nel limite delle risorse complessive pari a 400 milioni di euro. Resta fermo che, come meglio precisato nel seguito, i Sub-Commissari possono destinare, fino a un massimo del 10% del valore complessivo degli interventi, al finanziamento di opere che, pur collocandosi al di fuori della soglia di finanziabilità che deriva dal metodo multicriteriale, siano ritenute prioritarie e quindi da finanziare in ragione di valutazioni di carattere strategico.

4. Conclusioni

Il presente documento definisce un impianto metodologico volto a supportare, in maniera strutturata e trasparente, il processo di individuazione degli interventi urgenti di ricostruzione pubblica finanziabili nell'ambito delle risorse di cui all'art. 20-sexies, comma 6-bis.1, del decreto-legge. L'approccio adottato, fondato su un modello di analisi multicriteriale, consente

di coniugare esigenze di oggettivazione delle scelte con la necessaria valorizzazione delle specificità territoriali e delle priorità strategiche, affidate alla competenza dei Sub-Commissari. In tale prospettiva, il metodo si configura quale strumento di supporto alle decisioni, idoneo a garantire coerenza, tracciabilità e confrontabilità delle valutazioni, senza tuttavia sostituirsi al giudizio tecnico-amministrativo, che resta elemento imprescindibile del processo. La struttura del modello, articolata in criteri, sottocriteri e fattori di ponderazione, è finalizzata a rappresentare in maniera integrata sia gli effetti del danneggiamento sulle opere e sui territori, sia la capacità degli interventi di contribuire alla riduzione del rischio idraulico e idrogeologico. Resta ferma, tuttavia, la possibilità per i Sub-Commissari di semplificare l'applicazione di specifici sottocriteri, in particolare quelli connessi alla valutazione della mitigazione del rischio, qualora la relativa istruttoria risulti eccessivamente onerosa sotto il profilo conoscitivo o temporale. In tali casi, l'eventuale esclusione di singoli elementi valutativi dovrà essere adeguatamente motivata, anche in relazione alla complessità dell'analisi richiesta e alla disponibilità dei dati forniti dai soggetti attuatori. In tal senso, il sistema proposto risponde all'esigenza di orientare l'allocatione delle risorse verso interventi che, oltre al ripristino delle condizioni preesistenti, assicurino un miglioramento complessivo della resilienza territoriale. Al contempo, la previsione di margini circoscritti di flessibilità, sia nella fase di attribuzione dei pesi sia attraverso la quota derogatoria, consente di tenere conto di elementi non pienamente riconducibili a parametri quantitativi, garantendo un adeguato bilanciamento tra rigore metodologico ed efficacia tecnico-amministrativa. Resta fermo che i Sub-Commissari potranno confrontarsi tra loro in merito alle scelte di attribuzione dei pesi ai diversi criteri e sotto-criteri, al fine di garantire un livello di valutazione omogeneo e confrontabile, in particolare con riferimento alle opere danneggiate insistenti nelle aree di confine tra le Regioni, quali, a titolo esemplificativo, le infrastrutture viarie o le opere di difesa idraulica afferenti al reticolo idrografico. La Struttura commissariale potrà fornire il necessario supporto ai Sub-Commissari per la risoluzione di eventuali dubbi interpretativi e applicativi del metodo, anche mediante la predisposizione di strumenti operativi, quali diagrammi di flusso, utili altresì all'implementazione di piattaforme informatiche dedicate alla ricognizione e gestione degli interventi.